

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2740

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati nella seduta del 20 marzo 1991, in un testo risultante dalla unificazione del disegno di legge

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(BATTAGLIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(CIRINO POMICINO)

col Ministro delle Finanze
(FORMICA)

col Ministro del Tesoro
(CARLI)

col Ministro del Commercio con l'Estero
(RUGGIERO)

col Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
(RUBERTI)

col Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno
(GASPARI)

e col Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie
(ROMITA)

(V. Stampato Camera n. 4521)

e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati PROVANTINI, BORGHINI, MINUCCI, DONAZZON, QUERCINI, MONTESSORO, CAPRILI, CAVAGNA, CHERCHI, CICERONE, FILIPPINI Giovanna, GRILLI, MINOZZI, STRADA, TRABACCHINI, PETROCELLI, SERRA, PASCOLAT, GASPAROTTO e SANFILIPPO (270); ZANIBONI, ALESSI, ANDREONI, ANSELMI, ARMELLIN, AZZOLINI, BALESTRACCI, BATTAGLIA Pietro, BONETTI, BONFERRONI, BORRA, BOTTA, CAFARELLI, CARELLI, CASATI, CHIRIANO, COLONI, COSTA Silvia, CRESCENZI, CRISTOFORI, FRASSON, GARAVAGLIA, GELPI, GOTTARDO, LATTANZIO, LATTERI, LIA, LOIERO, LUCCHESI, LUSETTI, MELELEO, MENSORIO, MERLONI, NAPOLI, NICOTRA, ORSENIGO, PAGANELLI, PATRIA, PERANI, PERRONE, PIREDDA, PORTATADINO, RABINO, RADI, RAVASIO, REBULLA, RIGHI, RUSSO Raffaele, SARETTA, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TORCHIO, URSO, VAIRO, VITI, ZAMBON, ZOPPI, ZOSO e ZUECH (343); SPINI (475); SACCONI E SERRENTINO (658); SACCONI, FORMICA, SALERNO, CRESCO, MARZO, SEPIA e SPINI (663); MARTINAZZOLI, CRISTOFORI, GITTI, ZARRO, ZOLLA, SANGALLI, RUSSO Raffaele, FAUSTI, AUGELLO, BALESTRACCI, CARRUS, FORNASARI, GRIPPO, PORTATADINO, SARTI, SILVESTRI, USELLINI, ZANIBONI e ZUECH (682); RIGHI, ANDREOLI, ANSELMI, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZOLINI, BALESTRACCI, BATTAGLIA Pietro, BIANCHINI, BONETTI, BONFERRONI, BORRI, CACCIA, CARELLI, CARRUS, CASATI, CASINI Pier Ferdinando, CASTAGNETTI Pierluigi, CICCARDINI, COBELLIS, COLONI, CORSI, COSTA Silvia, CRISTOFORI, FERRARI Bruno, FUMAGALLI CARULLI, FOTI, FRASSON, GARAVAGLIA, GRIPPO, LATTANZIO, LIA, LUSETTI, LUCCHESI, MANCINI Vincenzo, MANFREDI, MENSORIO, MELELEO, MICHELI, NAPOLI, NICOTRA, ORSINI Bruno, ORSENIGO, PATRIA, PERANI, PIREDDA, PORTATADINO, RABINO, RADI, RAVASIO, REBULLA, RINALDI, ROJCH, RUSSO Raffaele, RUSSO Vincenzo, SARETTA, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TANCREDI, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOSO e TORCHIO (897); QUERCINI, MONTESSORO, PROVANTINI, MINUCCI, BORGHINI, DONAZZON, CAVAGNA, CHERCHI, CAPRILI, CICERONE, FILIPPINI Giovanna, FRACCHIA, GASPAROTTO, GRILLI, MIGLIASSO, MINOZZI, MOTETTA, PASCOLAT, PETROCELLI, RECCHIA, RIDI, SANFILIPPO, SANNELLA, SERRA, STRADA e TRABACCHINI (1358); PROVANTINI, MINUCCI, QUERCINI, BORGHINI, MONTESSORO, DONAZZON, CAVAGNA, CHERCHI, CAPRILI, CICERONE, FILIPPINI Giovanna, GASPAROTTO, GRILLI, MIGLIASSO, MINOZZI, MOTETTA, PASCOLAT, PETROCELLI, RECCHIA, RIDI, SANFILIPPO, SANNELLA, SERRA, STRADA e TRABACCHINI (1359); PROVANTINI, MINUCCI, QUERCINI, BORGHINI, MONTESSORO, DONAZZON, CHERCHI, CAVAGNA, CAPRILI, CICERONE, FILIPPINI Giovanna, FRACCHIA, GASPAROTTO, GRILLI, MINOZZI, MOTETTA, PASCOLAT, PETROCELLI, SANFILIPPO, SERRA, STRADA e TRABACCHINI (1360); ORCIARI, BUFFONI, TIRABOSCHI, BONIVER, NOCI e SCOTTI Virginio (1622); BARBALACE, D'AMATO Carlo, ZAVETTIERI, MACCHERONI e REINA (1694); PROVANTINI, BORGHINI, MONTESSORO, QUERCINI, FRACCHIA, DONAZZON, CAVAGNA, CICERONE, CHERCHI, FILIPPINI Giovanna, GRILLI, MINOZZI, PASCOLAT, PETROCELLI, SANFILIPPO, SERRA, SOLAROLI, STRADA e TRABACCHINI (2006); PROVANTINI, MONTESSORO, DONAZZON, BORGHINI, QUERCINI, FILIPPINI Giovanna, CAPRILI, MINOZZI, CAVAGNA, ROMANI, TRABACCHINI, GRILLI, CALVANESE, PASCOLAT, STRADA, PETROCELLI, CICONTE, MIGLIASSO, SANFILIPPO, CICERONE, GHEZZI, SOLAROLI, CHERCHI, BELLOCCHIO, SAMÀ e REBECCHI (2247); VISCARDI, AIARDI, AMALFITANO, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZOLINI, BALESTRACCI, BIANCHI, BIANCHINI, BIASCI, BONFERRONI, BONSI-

GNORE, BORRA, BORRI, BORTOLAMI, BORTOLANI, CACCIA, CAFARELLI, CARELLI, CARRUS, CASATI, CASINI Pier Ferdinando, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CHIRIANO, CIAFFI, CILIBERTI, COLONI, CORSI, CRISTOFORI, DUCE, FERRARI Wilmo, FRACANZANI, FRASSON, FUMAGALLI CARULLI, GARAVAGLIA, GELPI, GOTTARDO, LAMORTE, LATTANZIO, LIA, LUCCHESI, LUSETTI, MANCINI Vincenzo, MARTUSCELLI, MELELEO, MENSORIO, MERLONI, NENNA D'ANTONIO, ORSENIGO, PATRIA, PERANI, PERRONE, PORTATADINO, RABINO, RADII, REBULLA, RICCI, RIGHI, RINALDI, ROSINI, RUSSO Vincenzo, RUSSO Raffaele, SANESE, SANTONASTASO, SARETTA, SAVIO, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TANCREDI, TASSONE, TORCHIO, USELLINI, VAIRO, VITI, ZANIBONI, ZOPPI e ZOSO (2416); VISCARDI, AIARDI, ALESSI, AMALFITANO, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZOLINI, BALESTRACCI, BIANCHI, BIANCHINI, BIASCI, BONFERRONI, BONSIGNORE, BORRA, BORRI, BORTOLAMI, BORTOLANI, CACCIA, CAFARELLI, CARELLI, CARRUS, CASATI, CASINI Pier Ferdinando, CASTAGNETTI Pierluigi, CHIRIANO, CIAFFI, CILIBERTI, COLONI, CORSI, CRISTOFORI, DUCE, FARACE, FERRARI Wilmo, FRACANZANI, FRASSON, FUMAGALLI CARULLI, GARAVAGLIA, GELPI, GOTTARDO, LAMORTE, LATTANZIO, LIA, LUCCHESI, LUSETTI, MANCINI Vincenzo, MARTUSCELLI, MELELEO, MENSORIO, MERLONI, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, ORSENIGO, ORSINI Bruno, PATRIA, PERANI, PERRONE, PORTATADINO, PUMILIA, RABINO, RADII, REBULLA, RICCI, RIGHI, RINALDI, ROJCH, ROSINI, RUSSO Vincenzo, RUSSO Raffaele, SANESE, SANGALLI, SANTONASTASO, SARETTA, SAVIO, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TANCREDI, TASSONE, TORCHIO, USELLINI, VAIRO, VITI, ZAMPIERI, ZANIBONI, ZOPPI e ZOSO (2417); TIRABOSCHI e ORCIARI (2571); CASTAGNETTI Pierluigi, LUSETTI, AGRUSTI, MATULLI, DUCE, BIANCHINI, BORTOLANI, BORTOLAMI, PERANI, FRONZA CREPAZ, AZZOLINI, CILIBERTI, BERTOLI, REBULLA e TORCHIO (2607); BIANCHINI, RIGHI, ALESSI, BALESTRACCI, BORTOLAMI, CASINI Pier Ferdinando, CASTAGNETTI Pierluigi, CORSI, FARACE, MERLONI, NAPOLI, ORSENIGO, ORSINI Bruno, PIREDDA, ROJCH e SANGALLI (2806); CRISTONI, SALERNO, PIRO, CELLINI, FERRARINI, D'ADDARIO, CAPACCI, BUFFONI, LODIGIANI, FINCATO, ARTIOLI, PRINCIPE, D'AMATO Carlo e NOCI (2968); DE JULIO, BECCHI, BASSANINI e GRAMAGLIA (3380)

(V. Stampati Camera nn. 270, 343, 475, 658, 663, 682, 897, 1358, 1359, 1360, 1622, 1694, 2006, 2247, 2416, 2417, 2571, 2607, 2806, 2968 e 3380)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 marzo 1991*

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE
E STRUTTURE DI ATTUAZIONE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle piccole imprese, anche costituite in forma cooperativa, favorendo, con particolare riguardo allo sviluppo del Mezzogiorno:

a) la diffusione e lo sviluppo delle nuove tecnologie;

b) lo sviluppo di consorzi e di società consortili per la fornitura di servizi reali alle piccole imprese nonché l'attività dei consorzi, delle società consortili e delle cooperative di garanzia collettiva fidi;

c) la diffusione di nuove strutture e strumenti finanziari per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;

d) la creazione, lo sviluppo e l'ammmodernamento delle piccole imprese localizzate nelle aree colpite da crisi di settori industriali nell'ambito di specifiche azioni di risanamento e sviluppo decise in sede comunitaria;

e) gli investimenti delle piccole imprese innovative.

2. Nella definizione degli interventi diretti al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 si tiene conto delle esigenze di raccordare la politica industriale con il processo di internazionalizzazione delle piccole imprese. Le finalità di cui alle lettere a) e d) del comma 1 vanno attuate in armonia con il quadro degli interventi di protezione ambientale previsti da disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 2.

(Definizione di piccola impresa)

1. Ai fini della presente legge si considera:

a) piccola impresa industriale quella avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e di rivalutazioni monetarie, che non si configuri appartenente ad un gruppo imprenditoriale;

b) piccola impresa dei servizi e del commercio quella avente non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, che non si configuri appartenente ad un gruppo imprenditoriale;

c) impresa artigiana quella avente i limiti dimensionali stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato aggiorna con proprio decreto il limite del capitale investito di cui al comma 1, in base ai criteri fissati nella deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) in data 11 giugno 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1979, n. 179.

Art. 3.

(Definizione di gruppo imprenditoriale)

1. Si considerano ai fini della presente legge appartenenti ad un gruppo imprenditoriale, ad esclusione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superano i limiti dimensionali di cui all'articolo 2:

a) le società controllate e controllanti di cui all'articolo 2359 del codice civile;

b) le società controllate e controllanti attraverso rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa;

c) le imprese che comunque sono collegate, direttamente o indirettamente, anche tramite società finanziarie, fiduciarie o società di comodo.

Art. 4.

(Istituzione della Direzione generale delle piccole industrie e dell'artigianato)

1. Per garantire l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la Direzione generale delle piccole industrie e dell'artigianato, cui sono altresì attribuite le funzioni esercitate dalla Direzione generale della produzione industriale nel campo della piccola industria e dell'artigianato.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla organizzazione funzionale e strutturale della Direzione generale delle piccole industrie e dell'artigianato, nonché alla riorganizzazione della Direzione generale della produzione industriale, individuandosi le funzioni trasferite alla nuova direzione generale. Con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al presente comma, si provvede alla ripartizione in servizi e divisioni della nuova Direzione generale ed alla conseguente eventuale riduzione di divisioni e posti di consigliere ministeriale aggiunto della Direzione generale della produzione industriale.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono aumentate, per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali, di non più di nove unità, e per il restante personale di non più di

trentanove unità, secondo la seguente articolazione:

a) n. 1 posto di dirigente generale di livello C di cui alla tabella XIV, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

b) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella XIV, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

c) n. 7 posti di primo dirigente, di cui alla tabella XIV, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

d) n. 7 posti di ottavo livello;

e) n. 7 posti di settimo livello;

f) n. 5 posti di sesto livello;

g) n. 6 posti di quinto livello;

h) n. 6 posti di quarto livello;

i) n. 4 posti di terzo livello;

l) n. 4 posti di secondo livello.

4. Limitatamente al personale delle qualifiche non dirigenziali, alle assunzioni conseguenti all'aumento delle dotazioni organiche di cui al comma 3 può procedersi a decorrere dal 1° gennaio 1992 e solo dopo aver attuato le procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni e integrazioni, o comunque dopo novanta giorni dall'avvio di dette procedure. Nel biennio 1992-1993 può procedersi a tali assunzioni esclusivamente nel limite complessivo del 33 per cento dei relativi posti, restando comunque i posti residui riservati per l'intero biennio alla copertura mediante le predette procedure di mobilità.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 933,5 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento «Riordinamento del Ministero e incentivazione al personale».

Art. 5.

*(Osservatorio economico
delle piccole imprese e dell'artigianato)*

1. Presso la Direzione generale delle piccole industrie e dell'artigianato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è istituito l'osservatorio economico delle piccole imprese e dell'artigianato.

2. L'osservatorio economico delle piccole imprese e dell'artigianato ha il compito di:

a) analizzare lo sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato sotto l'aspetto economico, finanziario e produttivo;

b) compiere studi circa gli effetti che la liberalizzazione degli scambi in ambito comunitario determina sullo sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato;

c) analizzare, anche tramite la realizzazione di un sistema informativo, i flussi finanziari e creditizi verso le piccole imprese e l'artigianato, avendo particolare riguardo al controllo dell'efficacia delle leggi di incentivazione e di sostegno sulla crescita e sul consolidamento produttivo delle imprese beneficiarie;

d) elaborare progetti per l'aggiornamento delle normative che comunque interessino le piccole imprese e l'artigianato;

e) formulare proposte in merito alle quote di risorse finanziarie da destinare alle agevolazioni per le piccole imprese e l'artigianato secondo le finalità e gli strumenti previsti dalle leggi vigenti;

f) compiere attività di sistematica rilevazione in ambito internazionale in tema di sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato, con particolare riguardo ai problemi inerenti all'innovazione tecnologica;

g) elaborare progetti a supporto delle azioni deliberate dalle Comunità europee in favore delle piccole imprese e dell'artigianato;

h) realizzare il sistema informativo delle imprese artigiane di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399.

3. Per consentire un efficace assolvimento dei compiti di cui al comma 2, le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e gli istituti e le aziende di credito sono tenuti a comunicare all'osservatorio economico delle piccole imprese e dell'artigianato le operazioni di finanziamento nei settori industriali, ivi comprese quelle relative alla concessione di contributi a favore delle imprese operanti nel settore dell'industria estrattiva, delle costruzioni e della trasformazione industriale, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con il medesimo decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può provvedere ad estendere ad altri soggetti, operanti nel mercato finanziario e creditizio, l'obbligo di comunicazione di cui al presente comma.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'osservatorio economico delle piccole imprese e dell'artigianato.

5. L'attività dell'osservatorio economico delle piccole imprese e dell'artigianato è coordinata e diretta da un comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e costituito da:

a) il direttore generale delle piccole industrie e dell'artigianato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;

b) quattro esperti di cui uno designato dal Ministro del commercio con l'estero, uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) tre docenti universitari;

d) un esperto designato dalla Banca d'Italia;

e) un esperto designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere);

f) dieci esperti in rappresentanza delle organizzazioni confederali dell'industria,

dei servizi, dell'artigianato, della cooperazione e del credito scelti fra quelli designati dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale;

g) tre esperti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

h) un esperto designato dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

6. La quota del fondo nazionale per l'artigianato di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, finalizzata all'istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato è utilizzata, ad integrazione delle somme di cui al comma 9 del presente articolo e secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto-legge, per il finanziamento dell'attività dell'osservatorio di cui al presente articolo relativa alle imprese artigiane. Le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzate all'istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato, sono definite secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399. L'osservatorio di cui al presente articolo provvede altresì a stabilire i necessari collegamenti con gli analoghi osservatori esistenti su base regionale e territoriale.

7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'attività connessa all'osservatorio economico delle piccole imprese e dell'artigianato, su proposta del comitato di cui al comma 5, può ricorrere alla collaborazione delle università, degli enti ed istituti di ricerca, delle regioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), degli istituti ed aziende di credito, delle associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e di esperti nella misura massima di

dieci unità. Il compenso spettante per le collaborazioni di cui al presente comma è determinato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base della quantità e della qualità della collaborazione professionale richiesta.

8. Alla segreteria dell'osservatorio economico delle piccole imprese e dell'artigianato è preposto un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a primo dirigente, che svolge altresì le funzioni di segretario del comitato di cui al comma 5. Agli addetti alla segreteria ed ai membri del comitato di cui al comma 5 viene corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 650 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali».

Art. 6.

(Coordinamento degli interventi)

1. Il CIPI, all'uopo integrato con il Ministro per il commercio con l'estero, con propria delibera, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, formula direttive volte a coordinare gli interventi di cui alla presente legge con il complesso degli interventi anche comunitari in favore del sistema industriale nazionale. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta annualmente al CIPI una relazione, successivamente trasmessa al Parlamento, sullo stato di attuazione della presente legge.

CAPO II.

PARTECIPAZIONE
AD AZIONI COMUNITARIE

Art. 7.

(Partecipazione ad azioni comunitarie)

1. Nel caso di azioni comunitarie cofinanziate, che interessino anche parzialmente il territorio italiano, dirette a promuovere lo sviluppo economico o a favorire la ripresa di zone colpite da fenomeni di declino industriale ovvero di ristrutturazione o riconversione di uno specifico settore industriale, alla relativa quota nazionale - ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1987, n. 183 - si fa fronte con le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della medesima legge e secondo le procedure e le modalità ivi previste, tenuto anche conto di quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) della legge 16 aprile 1987, n. 183, al fondo di cui al presente comma può essere versata, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, una somma non superiore al 10 per cento delle autorizzazioni di spesa recate dagli articoli 9, 10, 13, 22, 27, 33 e 38.

2. In conformità dei programmi comunitari, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) determina i contributi, in conto capitale o in conto interessi in via attualizzata, a favore delle imprese di cui all'articolo 2 nonché delle imprese turistiche aventi dimensioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, ubicate nelle zone individuate dagli organismi comunitari. Il CIPE determina altresì, ove previsto dalle norme comunitarie, la maggiorazione dei contributi stessi per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e successive modificazioni.

3. Le agevolazioni previste dagli interventi cofinanziati, oggetto del presente

articolo, non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione disposta da leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto gli investimenti ammissibili a contributo, le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo e per l'istruttoria delle stesse, nonché per la concessione e l'erogazione dei medesimi contributi.

5. Gli investimenti di cui al comma 4 devono essere completamente realizzati entro quattro anni dalla data di concessione dei contributi di cui al presente articolo o entro altro termine stabilito da specifiche norme regolanti gli interventi cofinanziati. In caso di mancato rispetto dei termini predetti, si applica l'articolo 6, comma 3, della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, e l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.

CAPO III.

INTERVENTI PER LA DIFFUSIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE E PER L'AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ

Art. 8.

*(Agevolazioni per l'acquisto
di tecnologie avanzate)*

1. Per favorire la diffusione di sistemi di produzione, di progettazione o di ricerca, anche finalizzati all'introduzione nelle piccole imprese delle tecnologie di salvaguardia ambientale, caratterizzati da elevati livelli di automazione e dall'integrazione funzionale ed informatica degli elementi che li compongono, sono disposte le agevolazioni di cui all'articolo 9.

2. Destinatarie delle agevolazioni di cui all'articolo 9 sono le piccole imprese industriali e le imprese artigiane di produ-

zione nonchè le piccole imprese di servizi. Ai fini della presente legge per piccole imprese di servizi si intendono quelle con le caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo 2 che operano nel campo dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e di impianti ed in quello dei servizi di informatica, di raccolta e elaborazione dati.

3. Le agevolazioni di cui all'articolo 9 sono concesse alle imprese di cui al comma 2 che effettuino investimenti aventi per oggetto congiuntamente o disgiuntamente:

a) l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governano, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;

b) l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da *robot* industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governano, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

c) l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo ed al collaudo dei prodotti lavorati, al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

d) l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle macchine, dei calcolatori e dei sistemi di cui alle precedenti lettere a), b) e c);

e) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, e la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle macchine, dei calcolatori, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) l'acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;

g) l'introduzione di sistemi e macchinari gestiti da apparecchiature elettroniche finalizzati alla riduzione dell'inquinamento sull'ambiente.

4. Gli investimenti di cui al comma 3 possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà, a norma dell'articolo 1523 del codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329.

5. Le agevolazioni di cui all'articolo 9 non possono essere concesse per i soli investimenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) del comma 3. I contributi a fronte delle spese per programmi, brevetti, licenze e formazione del personale non possono superare rispettivamente il 40 per cento, il 30 per cento, il 15 per cento e il 20 per cento del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 3.

6. Le agevolazioni di cui all'articolo 9 non possono essere concesse per investimenti fatturati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le agevolazioni non possono, altresì, essere concesse per gli investimenti di cui al comma 3 di importo complessivo inferiore a 120 milioni di lire.

Art. 9.

(Misura e concessione dei contributi)

1. Per le finalità e con i presupposti previsti dall'articolo 8 possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 45 per cento del costo degli investimenti al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), fino ad un massimo di lire 1.000 milioni per ciascuna impresa, realizzati nei territori individuati nell'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio. Per le medesime finalità e con i medesimi presupposti, per gli investimenti realizzati nei territori non rientranti tra quelli individuati nell'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, posso-

no essere concessi contributi in conto capitale fino ad un massimo di lire 450 milioni per ciascuna impresa, nella misura massima del 25 per cento e del 20 per cento del costo degli investimenti al netto dell'IVA, rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti. Qualora gli investimenti siano effettuati dalle imprese di cui all'articolo 7 le percentuali di intervento previste dal presente comma sono elevate di 5 punti ed i limiti massimi di contributo sono elevati di lire 100 milioni e per i territori di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio le predette percentuali sono elevate di 25 punti ed i limiti massimi di lire 800 milioni.

2. Per le finalità e con i presupposti di cui all'articolo 8, in luogo del contributo in conto capitale di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere concessi su richiesta delle imprese interessate speciali contributi a fronte di finanziamenti di durata massima settennale deliberati da istituti abilitati all'esercizio del credito a medio termine.

3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati a decorrere dal primo anno di ammortamento del finanziamento bancario e sono concessi in misura finanziariamente equivalente ai contributi in conto capitale di cui al comma 1.

4. I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla presente legge o da normative statali o regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ma possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti da atti delle Comunità europee.

5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta di un comitato tecnico nominato dallo stesso Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e composto da:

a) il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o un sottosegretario di Stato delegato, in qualità di presidente;

b) il direttore generale delle piccole industrie e dell'artigianato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) tre rappresentanti designati uno dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, uno dal Ministro del commercio con l'estero e uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) tre esperti scelti tra docenti universitari;

e) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni confederali dell'industria, dei servizi, dell'artigianato e della cooperazione designati dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale;

f) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

g) un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana.

6. Per tutti i componenti di cui alle lettere b), c), e), f) e g) del comma 5 si provvederà alla nomina dei sostituti che interverranno in caso di assenza dei titolari. La segreteria del comitato di cui al comma 5, stabilita nel numero massimo di otto unità, è assicurata dalla Direzione generale delle piccole industrie e dell'artigianato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla segreteria è preposto un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di qualifica non inferiore a primo dirigente, con funzioni di segretario del comitato stesso. Il comitato è integrato, di volta in volta, da un rappresentante della regione interessata.

7. Gli oneri per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dal comma 1 gravano sul fondo di cui all'articolo 43 che è a tal fine integrato di lire 667 miliardi nel triennio 1991-1993, di cui 73 miliardi nel 1991 e 297 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Sulle predette somme gravano, nel limite massimo di lire 120 milioni all'anno, gli oneri per il funzionamento, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto relative al comitato di cui al comma 5, nonché per il compenso, che sarà determinato con decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, spettante ai membri del comitato medesimo ed alla segreteria di cui al comma 6.

8. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui al comma 2 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, che è a tal fine integrato di lire 11 miliardi per l'anno 1991, 27 miliardi per l'anno 1992, 32 miliardi per l'anno 1993 e 22 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 1997.

9. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per la concessione e l'erogazione dei contributi nonché i criteri per il calcolo dei contributi di cui al comma 2, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.

10. Una quota non inferiore al 30 per cento delle disponibilità finanziarie destinate all'attuazione degli interventi del presente articolo è riservata alla copertura dell'onere derivante dall'approvazione delle domande presentate dalle imprese industriali e di servizi che abbiano rispettivamente fino a 100 dipendenti e lire 10 miliardi di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie e fino a 25 dipendenti e lire 2,5 miliardi di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, nonché dalle imprese artigiane. Le disponibilità della riserva non utilizzate alla fine di ogni esercizio possono essere assegnate nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle disponibilità complessive del fondo di cui all'articolo 43 finalizzate all'attuazione del presente articolo.

11. Gli oneri derivanti dall'approvazione delle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e non accolte per esaurimento dei fondi assegnati per l'attuazione degli interventi di cui al predetto articolo, gravano sulle somme conferite ai sensi del comma 7 del presente articolo.

Art. 10.

*(Contributi per l'acquisizione
di servizi reali)*

1. Alle piccole imprese industriali ed alle imprese artigiane di produzione può essere concesso un contributo in conto capitale sul costo di acquisizione di servizi destinati alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento di prodotti, oppure destinati ad elevare il livello qualitativo dei prodotti medesimi e ad aumentare la produttività, oppure a migliorare l'organizzazione aziendale anche attraverso la realizzazione ed il potenziamento dei sistemi informativi.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella misura massima del 60 per cento e del 50 per cento, rispettivamente, per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti, del costo effettivamente sostenuto e comunque per un importo non superiore a lire 50 milioni, su proposta del comitato di cui al comma 5 dell'articolo 9. La misura massima del contributo è altresì elevata all'80 per cento del costo sostenuto e comunque per un importo non superiore a lire 100 milioni per le imprese ubicate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio. Il contributo può essere concesso alla medesima impresa una sola volta in un biennio.

3. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Alle agevolazioni del presente articolo si applica quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 9.

5. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui al presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 43, che è a tal fine integrato di lire 20 miliardi per l'anno 1991, di lire 30 miliardi per l'anno 1992 e di lire 40 miliardi per l'anno 1993.

Art. 11.

(Revoca delle agevolazioni)

1. Qualora i beni acquistati con i contributi di cui all'articolo 9 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla consegna dei beni stessi, è disposta la revoca delle agevolazioni, il cui importo deve essere oggetto di restituzione con le modalità di cui al comma 2.

2. Nei casi di restituzione del contributo in conseguenza della revoca di cui al comma 1 disposta per azioni o per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, l'impresa stessa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. In tutti gli altri casi di restituzione, la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso di interesse legale.

3. Per le restituzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 14. Le somme restituite ai sensi del comma 2 sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 43 per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9.

Art. 12.

(Disposizioni tributarie)

1. I contributi in conto interessi di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge non costituiscono corrispettivi ai sensi del primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; sono considerati altresì ricavi ai sensi della lettera f) del comma 1 dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. I contributi in conto capitale di cui all'articolo 7, comma 2, all'articolo 9,

commi 1 e 2, all'articolo 10, comma 1, e all'articolo 33, commi 1 e 2, della presente legge non costituiscono corrispettivi ai sensi del primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; sono considerati altresì sopravvenienze attive ai sensi della lettera b) del comma 3 dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. In luogo dell'erogazione dei contributi in conto interessi o in conto capitale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, le imprese beneficiarie possono optare per la concessione di un credito d'imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, fino alla concorrenza dell'imposta netta dovuta per il periodo d'imposta nel corso del quale il contributo è stato concesso, e per i due periodi d'imposta successivi. Tale credito d'imposta concorre alla formazione del reddito imponibile nel periodo d'imposta nel corso del quale il contributo è stato concesso ed equiparato ai fini fiscali ai contributi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. L'impresa che effettua l'opzione ai sensi del presente comma ne dà comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del tesoro, entro trenta giorni dalla data in cui riceve comunicazione della concessione del contributo.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a partire dai versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, a titolo di imposte e a titolo di acconto, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la esposizione nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione ai

fini dell'imposta sul valore aggiunto del credito d'imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli.

5. Nel caso in cui sia revocata la concessione del contributo, in luogo del quale l'impresa beneficiaria abbia effettuato l'opzione di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne dà immediata comunicazione al Ministro delle finanze. A far data da tale comunicazione decorre il termine di cui agli articoli 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ai fini del recupero del credito d'imposta non spettante. Sulle somme dovute a tale titolo si applicano gli interessi nella misura disposta per il corrispondente contributo.

6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 3 e 4 del presente articolo si provvede mediante quota parte delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, all'articolo 9, commi 7 e 8, all'articolo 10, comma 5, e all'articolo 33, comma 5, della presente legge per l'esercizio finanziario nel corso del quale i contributi sono stati concessi. Sulla base delle opzioni effettuate il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare, con propri decreti da adottarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle finanze, le somme occorrenti per la copertura delle minori entrate dal fondo di cui all'articolo 43 della presente legge ovvero, per le agevolazioni di cui all'articolo 7, dal fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo, e ad iscriverle, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1990, n. 408, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

7. Con appositi decreti del Ministro del tesoro si provvede a reintegrare i fondi di cui al comma 6 delle somme recuperate ai sensi del comma 5.

CAPO IV.

INTERVENTI PER LO SVILUPPO
DELLE NUOVE TECNOLOGIE

Art. 13.

(Agevolazioni fiscali)

1. Le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 8 sono ammesse ad usufruire di un credito di imposta, commisurato a una quota degli utili reinvestiti in spese di ricerca, a valere sull'imposta locale sui redditi dovuta per il periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute, fino a concorrenza dell'imposta netta dovuta. Il credito d'imposta non può eccedere per ciascuna impresa lire 500 milioni per ciascun periodo di imposta e comunque il 30 per cento della spesa ammissibile alle agevolazioni e non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente articolo.

2. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'università e per la ricerca scientifica e tecnologica, individua, nell'ambito dei diversi settori produttivi, i comparti di particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica. Le imprese di cui al comma 1 operanti in tali comparti si considerano, ai fini del presente articolo, innovative.

3. Le imprese innovative di cui al comma 2 sono ammesse ad usufruire di un credito di imposta a valere ai fini del pagamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto fino alla concorrenza delle imposte nette dovute, commisurato alle spese sostenute per attività di ricerca. Il credito di imposta non può eccedere per ciascuna impresa lire 500

milioni per ciascun periodo di imposta e comunque il 30 per cento della spesa ammissibile alle agevolazioni.

4. Le imprese innovative di cui al comma 2, se costituite in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ad usufruire di un credito di imposta a valere ai fini del pagamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto fino a concorrenza delle imposte nette dovute, commisurato al totale delle spese per investimenti sostenute in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla costituzione delle imprese stesse a condizione che non abbiano avuto agevolazioni ai sensi degli articoli 7 e 8. Il credito di imposta non può eccedere per ciascuna impresa lire 500 milioni per ciascun periodo di imposta e comunque il 30 per cento della spesa ammissibile alle agevolazioni.

5. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica individua, anche con riferimento allo sviluppo delle tecnologie e degli investimenti di cui all'articolo 8, comma 3, le tipologie delle spese ammissibili alle agevolazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo. Con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 3 e 4 entro il 31 gennaio di ciascun anno le imprese interessate dichiarano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'importo complessivo delle spese sostenute nel corso dell'anno precedente da ammettere alle agevolazioni di cui al presente articolo. Entro il successivo 30 aprile il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina con proprio decreto, sulla base delle dichiara-

zioni trasmesse dalle imprese e sulla base delle somme conferite ai sensi del comma 11, la percentuale delle spese da ammettere al credito d'imposta di cui ai commi 1, 3 e 4. Per le imprese costituite ed operanti nelle regioni italiane individuate nell'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, tali percentuali dovranno essere superiori di almeno un terzo rispetto a quelle applicabili per le altre imprese.

7. Con il decreto di cui al comma 6 vengono contestualmente trasferite allo stato di previsione dell'entrata dello Stato le somme corrispondenti all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta di cui ai commi 1, 3 e 4.

8. Il credito di imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi e/o nella dichiarazione ai fini IVA relativa al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute; il credito è pari alle percentuali autorizzate ai sensi del comma 6, commisurato alle spese effettivamente sostenute, nel loro ammontare massimo dichiarato ai sensi del medesimo comma, ed è riconosciuto fino a concorrenza delle imposte nette dovute e l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

9. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità per l'utilizzo del credito d'imposta, anche mediante appositi buoni, nonchè quelle per i relativi controlli.

10. Le agevolazioni del presente articolo si applicano a condizione che le imprese tengano la contabilità ordinaria e non sono cumulabili con analoghe disposizioni concernenti esenzioni o riduzioni di imposte per gli utili reinvestiti o per investimenti innovativi.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 43, che è a tal fine integrato di:

a) lire 225 miliardi per l'anno 1992, di cui lire 75 miliardi per gli interventi previsti dal comma 1, 75 miliardi per quelli di cui al comma 3 e 75 miliardi per quelli di cui al comma 4;

b) lire 270 miliardi per l'anno 1993, di cui lire 90 miliardi per gli interventi previsti dal comma 1, 90 miliardi per quelli di cui al comma 3 e 90 miliardi per quelli di cui al comma 4.

12. Per le finalità di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio 1992 con legge finanziaria si provvede all'eventuale ulteriore integrazione del medesimo fondo, nonchè, a partire dal 1994, alla quantificazione dei corrispondenti conferimenti.

Art. 14.

*((Modifiche ed integrazioni
alla legge 17 febbraio 1982, n. 46))*

1. All'articolo 15, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, le parole: «del contratto di cui al terzo comma del successivo articolo 16» sono sostituite dalle parole: «del contratto o del decreto di concessione di cui all'articolo 16».

2. All'articolo 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

«Per le domande di agevolazione presentate da piccole e medie imprese la misura del tasso di interesse nel periodo di ammortamento del finanziamento è fissata al 50 per cento del tasso di riferimento come definito ai sensi del comma precedente. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la misura di cui al comma precedente è fissata al 25 per cento».

3. All'articolo 15, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, le parole: «nel

contratto di cui all'articolo seguente» sono sostituite dalle seguenti: «nel contratto o nel decreto di concessione di cui all'articolo 16».

4. All'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Per gli interventi relativi a programmi comportanti una spesa non eccedente 10 miliardi di lire, non si applicano le disposizioni previste dai commi secondo e terzo del presente articolo e le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al secondo comma.

Il decreto di concessione delle agevolazioni dovrà prevedere specifica degli elementi indicati al terzo comma e le imprese dovranno sottoscrivere gli obblighi derivanti dal decreto medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia trimestralmente al CIPI la documentazione relativa alle richieste di finanziamento approvate ai sensi del comma precedente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può dichiarare, trascorsi i sessanta giorni da un atto di sollecito, la decadenza dell'impresa dalla domanda o dai benefici concessi qualora la stessa impresa non produca le informazioni o non compia gli atti procedurali richiesti dall'amministrazione».

5. All'articolo 16, quarto comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, dopo la parola: «contratto» sono aggiunte le parole: «od al decreto di concessione».

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai programmi presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, modificato da ultimo dalla presente legge, sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti

salvi i diritti preesistenti dei terzi. Il recupero dei crediti è disposto con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 15.

*(Integrazioni
alla legge 25 luglio 1952, n. 949)*

1. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è aggiunta la seguente lettera: «f) al finanziamento degli investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale».

Art. 16.

*(Interventi della Cassa
per il credito alle imprese artigiane)*

1. Al fine di favorire l'incremento degli investimenti produttivi nei settori dell'artigianato, la Cassa per il credito alle imprese artigiane è autorizzata a:

a) promuovere e partecipare ad iniziative finanziarie finalizzate allo sviluppo delle imprese artigiane anche tramite l'assunzione di partecipazioni in enti, istituti e società;

b) effettuare interventi finanziari sotto ogni forma, compresi quelli relativi ai servizi finanziari fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, sesto comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949;

c) gestire fondi di agevolazione;

d) estendere l'attività del Fondo centrale di garanzia alle operazioni di riassicurazione dei crediti garantiti dai consorzi e dalle cooperative artigiane di garanzia.

2. Le forme e le condizioni degli interventi previsti nel comma 1 sono stabilite nello statuto della Cassa, e sono approvate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO V.

CONSORZI E SOCIETÀ CONSORTILI TRA PICCOLE IMPRESE

Art. 17.

(Soggetti beneficiari)

1. I consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole imprese industriali, o fra tali imprese e le piccole imprese commerciali e di servizi, aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la razionalizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate, sono ammessi a godere dei benefici di cui agli articoli 20 e 24.

2. Possono usufruire degli stessi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le società consortili fra le imprese artigiane di produzione di beni e servizi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché i consorzi e le società consortili costituiti dalle predette imprese e dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per i consorzi costituiti in forma cooperativa le imprese associate devono essere società cooperative legalmente costituite.

4. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, ai quali alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito indicato nell'articolo 2, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle imprese consorziate.

Art. 18.

*(Composizione dei consorzi
e delle società consortili)*

1. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 17 debbono essere costituiti da almeno cinque imprese e debbono avere un fondo consortile o capitale sociale non inferiore a 20 milioni di lire. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale.

2. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del consorzio e della società consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

Art. 19.

(Oggetto dell'attività)

1. L'attività dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 18, da svolgersi nell'interesse delle imprese associate, può riguardare:

a) l'acquisto di beni strumentali e l'acquisizione di tecnologie avanzate di cui all'articolo 8;

b) l'acquisto di materie prime e semilavorati;

c) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;

d) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;

e) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

f) la partecipazione a gare ed appalti nei mercati nazionali ed esteri, indetta da enti pubblici e privati;

g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

h) la prestazione di assistenza e di consulenza tecnica;

i) l'assistenza e la consulenza per la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi ed impianti di depurazione e smaltimento ecologico dei residui delle lavorazioni degli insediamenti produttivi nonché l'assistenza e consulenza per i problemi di impatto ambientale degli insediamenti stessi;

l) l'assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie;

m) la creazione di marchi di qualità e il coordinamento della produzione degli associati;

n) la gestione di centri elaborazione dati contabili o di altri servizi in comune;

o) l'assistenza e la consulenza finanziaria;

p) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;

q) altre attività che si colleghino alle iniziative di cui alle lettere precedenti.

Art. 20.

(Contributi per il sostegno dei consorzi di servizi)

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 43 sono concessi contributi in conto capitale ai consorzi ed alle società consortili di cui all'articolo 18 per il finanziamento di programmi volti a promuovere le attività di cui all'articolo 19. Nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, la concessione dei predetti contributi può essere estesa anche alla fase organizzativa e di avvio dei consorzi o delle società consortili.

2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi ed erogati dalla regione competente per territorio successi-

vamente al riparto delle disponibilità effettuato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del comma 4 dell'articolo 21.

Art. 21.

(Accesso ai contributi del fondo)

1. Per accedere ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 20 i consorzi e le società consortili interessati debbono presentare alla regione competente per territorio, e, per conoscenza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un programma di attività, anche a carattere pluriennale, chiedendo l'ammissione agli interventi del fondo stesso. Il programma deve indicare:

- a) la descrizione dell'iniziativa, specificando il carattere degli investimenti in beni materiali o immateriali e gli obiettivi che si intendono conseguire;
- b) le modalità e i tempi di realizzazione;
- c) la spesa complessiva e la sua eventuale articolazione temporale.

2. I programmi relativi allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), sono inviati, per conoscenza, anche al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Le regioni, entro i trenta giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande per i contributi di cui all'articolo 20, che è fissato annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvedono all'istruttoria delle stesse e, entro il medesimo termine, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente ad un progetto-programma di sviluppo di iniziative consortili sul territorio, la documentazione relativa alle domande istruite corredate dal proprio motivato parere. Tale progetto-programma regionale deve indicare gli investimenti previsti, i finanziamenti richiesti agli enti pubblici, gli stanziamenti a carico del bilancio regionale e quelli che, sulla base delle domande presentate, ven-

gono richiesti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato di cui al comma 5 dell'articolo 9, integrato da tre rappresentanti degli organismi consortili di cui al comma 1 dell'articolo 17 facenti capo alle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante della regione interessata, approva le richieste di finanziamento avanzate dalle regioni e provvede al riparto tra le stesse delle somme di cui al comma 6 dell'articolo 22, nella misura necessaria alla concessione dei contributi di cui al comma 3.

5. Qualora la regione non provveda a tutti gli adempimenti di cui al comma 3 nei termini ivi previsti, l'istruttoria delle domande di contributo è compiuta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed i contributi sono concessi, sentito il comitato di cui al comma 4, ed erogati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Le regioni devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una documentazione dettagliata circa l'utilizzo delle disponibilità di cui al comma 4.

7. Con il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 22 sono regolamentate le modalità per la restituzione al fondo di cui all'articolo 43 delle somme di cui al comma 4 eventualmente non utilizzate dalle regioni. Le somme restituite ai sensi del presente comma sono vincolate alla concessione dei contributi di cui all'articolo 20.

8. I programmi di spesa già presentati all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) da consorzi e società consortili aventi i requisiti previsti dagli articoli 17 e 18 della presente legge, ai fini degli interventi di cui all'articolo 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora intervenuta la deliberazione di accoglimento o di reiezione dell'Istituto medesimo, sono esa-

minati con carattere di priorità qualora siano ripresentati al Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 24, o alla regione competente per territorio ai sensi del presente articolo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di attuazione di cui al comma 5 dell'articolo 22.

Art. 22.

*(Ammontare del contributo
e liquidazione)*

1. Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 20 è concesso, entro il limite di lire 300 milioni annui per ciascun soggetto beneficiario, e per non più di lire 800 milioni in un triennio, nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma.

2. Per i consorzi e le società consortili ubicate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, il contributo è concesso, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non più di lire 1.300 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma.

3. Il contributo per il medesimo programma è cumulabile, nei limiti massimi stabiliti dai commi 1 e 2, con i benefici previsti da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione viene effettuata, anche in più soluzioni, in base alle fasi di realizzazione del programma, su presentazione di idonea documentazione contabile delle spese sostenute.

4. Il contributo può essere richiesto contestualmente al finanziamento di cui all'articolo 24. In tal caso la domanda di contributo è inoltrata alla regione competente per territorio dall'istituto finanziatore.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione del presente articolo e degli articoli 19, 20 e 21.

6. Per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 il fondo di cui

all'articolo 40 è integrato di lire 90 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 6 miliardi nell'anno 1991 e di lire 42 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Art. 23.

(Agevolazioni per i soggetti di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 maggio 1981, n. 240, diversi dai consorzi e dalle società consortili aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 20 della presente legge. Per la concessione dei contributi in conto capitale ai soggetti di cui al presente comma il fondo di cui all'articolo 43 è integrato di lire 14 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi nel 1991 e di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 maggio 1981, n. 240, diversi dai consorzi e dalle società consortili aventi requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge sono ammessi ai finanziamenti agevolati di cui all'articolo 24 della presente legge. A tal fine è conferita al Mediocredito centrale l'ulteriore somma di lire 6 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori».

Art. 24.

(Finanziamenti agevolati)

1. Per la promozione delle attività di cui all'articolo 19 possono essere concessi

dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, anche in deroga alle disposizioni dei singoli statuti, finanziamenti agevolati, di importo non superiore a 2 miliardi di lire e di durata non superiore ai dieci anni. Tali limiti possono essere modificati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione del CIPI. Nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio le agevolazioni previste dal presente articolo possono essere estese anche alla fase di organizzazione e di avvio del consorzio o delle società consortili.

2. I contributi in conto capitale previsti dall'articolo 22 e i finanziamenti agevolati di cui al presente articolo non possono complessivamente superare il 60 per cento delle spese previste dai programmi di attività di cui all'articolo 19. Il limite è elevato all'80 per cento per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio.

3. Gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1, dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento a un tasso di interesse pari a quello previsto dall'articolo 25 a condizione che il consorzio o la società consortile impieghino mezzi propri per un ammontare pari alla differenza tra l'importo complessivo dell'investimento riconosciuto e l'importo del finanziamento concesso dall'istituto o dalle aziende di credito e del contributo di cui all'articolo 22.

Art. 25.

(Intervento del Mediocredito centrale)

1. Il Mediocredito centrale è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, allo scopo di porre gli istituti e le aziende stessi in condizione di praticare sui

finanziamenti di cui all'articolo 24 un tasso, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, pari al 60 per cento del tasso di riferimento vigente per il settore industriale.

2. Per i consorzi e le società consortili fra piccole imprese ubicate nei territori di cui al comma 2 dell'articolo 22, i finanziamenti di cui all'articolo 24 sono concessi ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente per il settore industriale.

3. Il Mediocredito centrale presenta annualmente alla regione competente per territorio e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne riferisce al CIPI, una relazione tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio di riferimento, formulata secondo le direttive emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le disponibilità residue delle somme versate al Mediocredito centrale per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240, e non impiegate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate dall'Istituto medesimo per gli interventi di cui al presente articolo. Per i predetti interventi è conferita al Mediocredito centrale l'ulteriore somma di lire 15 miliardi per il 1991, lire 10 miliardi per il 1992 e lire 10 miliardi per il 1993.

Art. 26.

(Garanzia integrativa)

1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, così come modificati dall'articolo 12-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, sono sostituiti dai seguenti:

«La garanzia del fondo di cui al primo comma è di natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia, ivi incluse quelle collettive o consortili.

La garanzia del fondo può essere accordata fino all'80 per cento del finanziamento

concesso dagli istituti ed aziende di credito, su richieste dei medesimi e dei soggetti interessati.

La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili di intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti: la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite».

2. Il comma sesto dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è sostituito dai seguenti:

«La garanzia del fondo è di natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia ivi incluse quelle collettive o consortili.

La garanzia del fondo può essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti e aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, su richiesta dei medesimi e delle imprese interessate nella misura massima dell'80 per cento del finanziamento, anche non agevolato, concesso dagli istituti di credito fino ad un ammontare massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti; la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite».

3. I finanziamenti concessi ai consorzi e alle società consortili ai sensi della presente legge possono essere assistiti dalla garanzia del fondo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, come modificato dalla presente legge.

4. In caso di inadempimento del consorzio debitore, il fondo eroga direttamente le

somme garantite all'istituto finanziatore, fermo restando il diritto di ripetizione degli importi recuperati al termine delle procedure esecutive che devono essere esperite dall'istituto medesimo, sino alla concorrenza del proprio credito.

Art. 27.

(Società consortili miste)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo le società consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi ed alle imprese artigianali di produzione di beni e servizi.

2. Le società consortili di cui al comma 1 debbono essere costituite da imprese ed enti in un numero non inferiore a cinque ed avere un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni. In deroga all'articolo 2602 del codice civile, possono partecipare ad esse università, Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) e camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici anche territoriali, società finanziarie promosse dalle regioni, enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del credito, nonché le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori.

3. Sono soppresse al punto 4° dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, le seguenti parole: «semprechè siano fondati e gestiti da altri enti pubblici».

4. Le quote ed azioni del capitale sociale sottoscritte complessivamente dalle imprese artigiane e dalle piccole imprese di cui al comma 1 devono essere superiori alla metà dell'ammontare del capitale sociale ed il numero di tali imprese non può essere inferiore al numero degli altri soggetti partecipanti alla società consortile.

5. Gli enti e le imprese che eccedono i limiti dimensionali di cui all'articolo 2 non possono fruire dei servizi e delle attività delle società consortili a cui partecipano; in deroga all'articolo 2602 del codice civile, i beneficiari delle attività delle società consortili possono tuttavia essere anche imprese non consorziate, purchè se ne assumano i relativi oneri, e rientrino tra le imprese di cui al comma 1.

6. Alle società consortili di cui al presente articolo si applica il comma 2 dell'articolo 18.

7. Le attività delle società consortili miste da svolgere ad esclusivo vantaggio delle piccole imprese di cui al comma 1 possono riguardare:

a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonchè la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;

b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali e per il loro consolidamento;

c) la formazione professionale finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità sulla base di apposite convenzioni con la regione competente per territorio;

d) l'acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonchè l'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;

e) la vendita e la concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;

f) la costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, depositi e magazzini;

g) la vendita, la locazione, la locazione

finanziaria alle imprese di fabbricati e degli impianti in aree attrezzate;

h) la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi;

i) il recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi;

l) l'esercizio e la gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e a vapore in regime di autoprodotuzione;

m) l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura integrativa dei fabbisogni consortili.

8. Per le attività di cui al comma 7 del presente articolo possono essere concessi alle società consortili miste i contributi di cui all'articolo 22, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non più di lire 1.000 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili. Per le società consortili localizzate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio i predetti limiti sono rispettivamente elevati a lire 1.000 milioni e a lire 1.500 milioni ed al 70 per cento.

9. Per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei contributi si applicano le medesime disposizioni e le procedure di cui al comma 2 dell'articolo 20 ed ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 21.

10. I programmi relativi ad attività di ricerca scientifica e tecnologica devono essere inviati per conoscenza anche al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

11. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le norme di attuazione del presente articolo.

12. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 8 gravano sul fondo di cui all'articolo 43 che è a tal fine integrato di lire 10 miliardi per l'anno 1991 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

13. I contributi di cui al presente articolo possono cumularsi con le agevolazioni finanziarie disposte da altre leggi nazionali, regionali e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, purchè non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento previsti dalle stesse leggi.

14. Le società consortili di cui al presente articolo possono accedere agli interventi del «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica», di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e, solo limitatamente a quelle società consortili a cui partecipano anche le università e gli enti pubblici e privati operanti nei settori della ricerca, agli interventi del «Fondo speciale per la ricerca applicata», istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni. Tali interventi non sono cumulabili con quelli previsti dal presente articolo.

Art. 28.

(Revoca delle agevolazioni)

1. La revoca delle agevolazioni di cui agli articoli 20 e 27 è disposta qualora i programmi incentivati non siano stati attuati entro tre anni dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione.

2. Nei casi di restituzione dei contributi, in conseguenza alla revoca di cui al comma 1 disposta per azioni o per fatti addebitabili al consorzio o alla società consortile beneficiari, il consorzio o la società consortile devono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. In tutti gli altri casi di restituzione, la maggiorazione da applicare è determinata sulla base del tasso d'interesse legale.

3. Per le restituzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 14. Le relative somme affluiscono al fondo di cui all'articolo 43 per la concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 20 e 27.

CAPO VI.

CONSORZI DI GARANZIA
COLLETTIVA FIDI

Art. 29.

(ConSORZI di garanzia collettiva fidi)

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le società consortili e le cooperative di cui all'articolo 30 che abbiano come scopi sociali:

a) l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate;

b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento ed il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attività, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima.

2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'articolo 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'articolo 2, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate.

Art. 30.

(Ammissione alle agevolazioni statali)

1. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che

svolgono le attività di cui all'articolo 29 sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalle disposizioni seguenti, se costituiti da almeno 50 piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigianali di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, anche a carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia monetari (Fondi rischi) costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate di importo non inferiore a lire 50 milioni.

2. Alle cooperative, ai consorzi e alle società consortili di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 18 e, se costituiti in forma cooperativa, le disposizioni del comma 3 dell'articolo 17.

Art. 31.

(Modalità dell'intervento statale)

1. I fondi di garanzia monetari costituiti da consorzi, società consortili o cooperative di cui all'articolo 30 possono essere reintegrati nel limite massimo pari al 30 per cento delle perdite subite nel corso di ciascun esercizio in conseguenza degli interventi di garanzia, operati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che questi ultimi siano stati assunti per un importo massimo non superiore al 50 per cento del finanziamento utilizzato dalle imprese. L'anzidetto limite massimo di reintegro è aumentabile al 40 per cento quando la garanzia consortile sia prestata su operazioni di finanziamento di durata superiore a diciotto mesi o quando le cooperative, i consorzi o le società consortili abbiano competenza operativa estesa al territorio regionale. Il medesimo limite può essere aumentato al 50 per cento per i consorzi e le società consortili ubicate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio.

2. Ciascuna cooperativa o consorzio o società consortile è ammesso all'intervento dello Stato fino a un importo non superiore all'ammontare dei fondi rischi consortili,

limitatamente alla quota parte costituita dai versamenti a qualsiasi titolo effettuati dalle imprese consorziate o socie.

3. Nel caso in cui le cooperative, i consorzi e le società consortili abbiano beneficiato dei contributi previsti allo stesso titolo da leggi statali, regionali o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, il limite massimo dell'intervento di reintegro di cui al comma 1 è determinato tenendo conto anche dei contributi e dei finanziamenti erogati ai sensi delle predette leggi.

4. L'intervento dello Stato di cui al presente articolo è effettuato alla chiusura dell'esercizio sociale in cui i consorzi e le società consortili hanno provveduto all'adempimento degli obblighi connessi alla garanzia prestata, con riserva di eventuale conguaglio allorchè le procedure di recupero siano esaurite.

5. La gestione degli interventi di reintegro dello Stato è affidata all'Istituto centrale per il credito a medio termine nel caso di finanziamenti a piccole imprese, industriali, commerciali e di servizi assistite dalle garanzie collettive ed alla Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) per i finanziamenti alle imprese artigiane assistiti da analoghe garanzie.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995.

Art. 32.

(Concessione di contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 31 sono concessi dal Ministro del tesoro sentito il parere di un comitato tecnico, nominato con decreto del medesimo Ministro e composto da:

a) due rappresentanti del Ministero del tesoro;

b) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

d) un rappresentante delle organizzazioni delle categorie dell'industria, del commercio, dell'artigianato e della cooperazione designato da quelle più rappresentative a livello nazionale;

e) un rappresentante di organismi consortili e cooperativi di garanzia collettiva fidi;

f) un rappresentante dell'Unioncamere;

g) un rappresentante del Mediocredito centrale;

h) un rappresentante dell'Artigiancasas.

2. Il comitato di cui al comma 1 è presieduto da un sottosegretario di Stato delegato dal Ministro del tesoro.

3. Con decreti del Ministro del tesoro sono stabiliti i limiti e le modalità dell'intervento dello Stato previsto dall'articolo 31, nonché i criteri di ripartizione delle risorse tra le imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi di cui al comma 5 del medesimo articolo 31.

4. Gli oneri di funzionamento del comitato di cui al presente articolo, valutati in lire 50 milioni annui, fanno carico all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31.

5. Le regioni possono, anche attraverso le finanziarie regionali, erogare contributi al fondo rischi consortili dei consorzi di garanzia collettiva fidi.

Art. 33.

(Contributi a fondi interconsortili e programmi gestionali)

1. I consorzi, le società consortili e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30, che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacità operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale, possono beneficiare, a valere sul fondo di cui all'articolo 43, del contributo dello Stato nella misura massima del 50 per cento delle quote apportate

al fondo da ciascun consorzio o società consortile fino ad un massimo di 40 milioni di lire annui. Tali limiti sono elevati rispettivamente al 70 per cento e a 100 milioni di lire per i consorzi operanti nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio. Tale contributo è dedotto da quello concesso agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 31.

2. Ai consorzi, alle società consortili e alle cooperative di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 possono essere accordati altresì contributi in conto capitale a carico del medesimo fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale, anche con l'impiego di strumenti informatici, per la fornitura di servizi di natura finanziaria alle piccole imprese consorziate.

3. Il contributo non può superare il 50 per cento del costo del progetto fino ad un massimo di 100 milioni di lire ed è cumulabile solo entro tali limiti con altri contributi in conto capitale concessi per lo stesso programma di gestione dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali limiti sono elevati rispettivamente al 70 per cento e a 200 milioni di lire per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 43, che è a tal fine integrato di 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

6. I consorzi di garanzia collettiva fidi di secondo grado costituiti da almeno cinque cooperative artigiane di garanzia collettiva fidi iscritte alla separata sezione dell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato di cui all'articolo 31 della presente legge nei limiti dell'autoriz-

zazione di spesa prevista dal comma 6 del medesimo articolo 31.

7. Per beneficiare dell'intervento dello Stato di cui all'articolo 31 è necessario che ciascuna cooperativa di cui al comma 1 sia costituita da un numero minimo di cinquanta imprese artigiane e che il consorzio di cui al medesimo comma 1 disponga di fondi di garanzia monetari di importo non inferiore a lire 150 milioni.

Art. 34.

(Centri per l'innovazione)

1. I centri di innovazione imprenditoriale promossi dalla Comunità economica europea ed i centri per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale costituiti da società di promozione imprenditoriale delle partecipazioni statali, aventi la struttura a quote di partecipazione ovvero a capitale misto, pubblico e privato, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del medesimo articolo 22, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19.

2. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con le agevolazioni previste da organismi comunitari nel limite massimo del 75 per cento della spesa ammissibile.

CAPO VII.

STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA

Art. 35.

(Stazioni sperimentali per l'industria)

1. Al fine di potenziare e riordinare le strutture di supporto alle industrie, con particolare riguardo alle piccole imprese localizzate in territori del Mezzogiorno, nel campo della ricerca, della sperimentazione e dell'assistenza tecnica, con uno o più

decreti del Presidente della Repubblica da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato e su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a riordinare ed estendere in campi di attività omogenei le competenze delle stazioni sperimentali dell'industria esistenti.

2. Con gli stessi decreti di cui al comma 1 è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un comitato di coordinamento delle attività delle stazioni sperimentali, di cui fanno parte i presidenti delle stazioni sperimentali e i rappresentanti delle categorie industriali interessate.

3. L'estensione del campo di attività delle stazioni sperimentali esistenti deve avvenire in armonia con le competenze di altri enti ed istituti svolgenti attività similari.

4. A modifica dell'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, le stazioni sperimentali per l'industria sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulle stesse è esercitato il controllo della Corte dei conti secondo le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Con decreto del Ministro dell'industria sono stabilite le modalità per l'attuazione della vigilanza, anche in deroga alle disposizioni di cui al citato regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969. Le stazioni sperimentali possono, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assumere personale tecnico e di ricerca con contratti a termine, di durata massima di anni cinque.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, nell'ambito delle proprie competenze, delle stazioni sperimentali per la definizione delle normative tecniche relative ai prodotti industriali e delle normative in materia di tutela ambientale, nonchè per l'informazione alle imprese. Le stazioni sperimentali

per l'industria possono effettuare le certificazioni di rispondenza alle normative tecniche nazionali e comunitarie.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa alle spese per gli investimenti e per l'attività delle stazioni sperimentali con contributi annuali, il cui importo massimo è determinato nella legge finanziaria a decorrere dal 1993.

7. In sede di prima applicazione del comma 6, l'ammontare complessivo di tale contributo è fissato in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con proprio decreto alla determinazione dei criteri di ripartizione del contributo medesimo. All'onere complessivo, valutato in lire 30 miliardi, si fa fronte con le disponibilità del fondo di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, finalizzate all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198. La somma di 15 miliardi è pertanto versata per ciascuno degli esercizi 1991 e 1992 all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO VIII.

SOCIETÀ FINANZIARIE PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO

Art. 36.

(Definizione, albo e vigilanza)

1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo, possono essere costituite società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di

rischio di piccole imprese aventi forma di società di capitali.

2. Le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo devono avere forma di società per azioni. La denominazione società finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo può essere usata esclusivamente dalle società iscritte all'albo di cui al comma 3.

3. Con proprio regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Banca d'Italia provvede ad istituire un albo al quale devono essere iscritte le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo per poter esercitare l'attività di cui al comma 1 e beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo. Con il medesimo regolamento la Banca d'Italia provvede ad indicare, in aggiunta ai requisiti e alle condizioni previsti dal presente capo, i requisiti della società, dei suoi amministratori, dei dirigenti muniti di poteri di rappresentanza, dei componenti il collegio sindacale, nonché dei soggetti che in virtù della partecipazione al capitale in via diretta o per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria o di società controllata ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi esercitano il controllo della società stessa, e le modalità per la domanda e l'iscrizione all'albo. La Banca d'Italia provvede inoltre ad indicare, con il medesimo regolamento, l'ammontare minimo del capitale sociale, i limiti all'indebitamento, i rapporti tra il patrimonio netto e l'ammontare degli investimenti in partecipazioni effettuabili da parte delle società per l'innovazione finanziaria e lo sviluppo. La Banca d'Italia verifica la sussistenza dei predetti requisiti e condizioni ai fini dell'iscrizione delle società per l'innovazione finanziaria e lo sviluppo all'albo di cui al presente comma.

4. La Banca d'Italia trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l'elenco delle società finanziarie iscritte all'albo di cui al comma 3.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla vigilanza contenute nella legge 2 gennaio 1991, n. 1.

6. Con il regolamento di cui al comma 3 la Banca d'Italia determina le modalità applicative del vincolo di temporaneità delle partecipazioni assunte dalle società per l'innovazione finanziaria e lo sviluppo.

7. Le partecipazioni assunte dalle società per l'innovazione finanziaria e lo sviluppo non possono dar luogo alla costituzione di un gruppo imprenditoriale ai sensi dell'articolo 3.

Art. 37.

(Forme di partecipazione al capitale di rischio)

1. Ai fini della verifica dei limiti di partecipazione al capitale di rischio delle piccole imprese di cui all'articolo 2 e dell'ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge, si considerano le seguenti operazioni:

- a) acquisto di quote di società a responsabilità limitata;
- b) acquisto di azioni di società per azioni e in accomandita per azioni;
- c) acquisto di diritti di opzione su quote o azioni di società di cui alle lettere a) e b);
- d) sottoscrizioni di obbligazioni convertibili in azioni.

2. È fatto divieto alle società per l'innovazione finanziaria e lo sviluppo di investire il proprio patrimonio in azioni o quote con diritto di voto emesse:

- a) da altre società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo;
- b) da soggetti che controllino, ai sensi del comma 3 dell'articolo 36, la stessa o altre società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ovvero siano da queste controllati;
- c) da società od enti dei cui organi facciano parte gli amministratori di società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, nonchè da soggetti che controllino tali società od enti, ovvero siano da questi controllati;
- d) da società che siano finanziate in misura prevalente dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c).

4. Con regolamento emanato dalla CONSOB entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità ed il contenuto delle informazioni che le società finanziarie per l'innovazione devono fornire al pubblico. Tale disciplina deve riguardare in particolare la corretta informazione del pubblico in merito all'elevato rischio connesso, nonché l'entità minima della quota di sottoscrizione.

Art. 38.

*(Contributi alle società finanziarie
per l'innovazione e lo sviluppo)*

1. Alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo può essere concesso un contributo in conto capitale sull'ammontare delle partecipazioni al capitale di rischio di piccole imprese. Detto contributo non costituisce corrispettivo ai sensi del primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; è invece considerato sopravvenienza attiva ai sensi della lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Detto contributo può essere concesso nella misura massima del 5 per cento, e comunque per non più di 200 milioni di lire, dell'incremento delle partecipazioni assunte nel corso di ciascun esercizio ed esistenti alla data del 31 dicembre. Tali limiti sono elevati al 10 per cento ed a 300 milioni di lire per le partecipazioni in imprese ubicate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio.

2. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 deve essere accantonato in apposito fondo denominato con riferimento alla presente legge e finalizzato alla copertura delle perdite subite nei tre esercizi successivi a quello di concessione del contributo. Allo scadere di tale periodo le quote di fondo non utilizzate devono essere versate in apposito capitolo in conto entrate dello Stato.

3. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro. I contributi di cui al comma 2 sono concessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta del comitato di cui al comma 5 dell'articolo 9.

4. Le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo sono ammesse ad usufruire di un credito di imposta, nella misura massima di lire 200 milioni per ciascun periodo d'imposta, da valere su una quota dell'imposta locale sui redditi dovuta, corrispondente alla quota dell'utile di esercizio accantonata in apposita riserva, denominata con riferimento alla presente legge. Tale riserva deve essere utilizzata nell'esercizio successivo per essere investita nelle partecipazioni in piccole imprese, ai sensi dell'articolo 37. Ai fini dell'applicazione del presente comma, entro il 31 gennaio di ciascun anno le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'ammontare delle quote di utile accantonate. Entro il successivo 30 aprile il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle dichiarazioni trasmesse e delle somme conferite dal comma 5 per le finalità di cui al presente comma, determina, con proprio decreto, la percentuale delle somme accantonate da ammettere al credito di imposta. Con il medesimo decreto vengono contestualmente trasferite allo stato di previsione dell'entrata dello Stato le somme corrispondenti all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta. In caso di mancata realizzazione degli investimenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 12.

5. Gli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 43 che è a tal fine integrato di lire 5 miliardi per il 1991 e di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per gli interventi di cui al comma 1, nonchè di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per gli interventi di cui al comma 4.

CAPO IX.

PRESTITI PARTECIPATIVI

Art. 39.

(Prestiti partecipativi)

1. Gli istituti di credito mobiliare possono concedere prestiti partecipativi per la realizzazione di programmi innovativi e di sviluppo delle piccole imprese, come definite dall'articolo 2, costituite in forma di società di capitali con capitale sociale di ammontare non inferiore a quello previsto per la costituzione delle società per azioni. A tali società si applicano le norme di cui all'articolo 2435 del codice civile, e successive modificazioni.

2. Si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore a quattro anni, nei quali una parte del corrispettivo dell'istituto o dell'azienda di credito è commisurata al risultato economico dell'impresa finanziata.

3. Per i prestiti partecipativi è dovuto un interesse annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo al quale si riferiscono le rate di ammortamento del prestito. L'impresa finanziata si obbliga, inoltre, a versare annualmente all'istituto o azienda di credito finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella percentuale concordata preventivamente con l'istituto o l'azienda di credito. Nel conto dei profitti e delle perdite dell'impresa finanziata, la predetta somma costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto di legge gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.

4. I prestiti partecipativi possono essere garantiti soltanto da garanzie personali, individuali o collettive. Ad integrazione di

tali garanzie è consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia, come modificato dalla presente legge. La garanzia integrativa non opera per la parte dei prestiti partecipativi che ecceda il triplo del patrimonio netto dell'impresa finanziata. Per la restante parte si applica l'articolo 1946 del codice civile.

5. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio stabilisce con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del presente articolo, prevedendo condizioni di maggiore favore per le operazioni effettuate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio. Dei relativi oneri si tiene conto in sede di programmazione delle risorse destinate dalla normativa sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno alle agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo. In sede di prima applicazione della presente legge, gli eventuali oneri gravano sui fondi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, secondo modalità e criteri fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, anche ai fini delle occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO X.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40.

(Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi per gli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, una quota non inferiore al 40 per cento delle somme stanziare per spese di investimento dalla presente legge è riservata alle iniziative realizzate nei territori di

cui all'articolo 1 del medesimo testo unico. Le somme di tale riserva eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riassegnate negli esercizi finanziari successivi in aumento delle corrispondenti autorizzazioni di spesa o disponibilità finanziarie del fondo di cui all'articolo 43 ovvero ripartite tra le stesse con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 43 della presente legge.

2. Per gli interventi di cui al Fondo speciale per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, le somme riservate al Mezzogiorno sulla base delle vigenti disposizioni e non utilizzate alla fine di ogni esercizio finanziario dagli imprenditori meridionali riaffluiscono nell'esercizio successivo alle disponibilità complessive del Fondo stesso.

3. In deroga alle disposizioni degli articoli 7, comma 3; 9, comma 4; 10, comma 4; 22, comma 3; e 33, comma 3, le agevolazioni della presente legge sono cumulabili anche con quelle previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, sulla base dell'articolazione e della graduazione delle agevolazioni disposte dal CIPE, nel limite massimo del 75 per cento del costo dell'investimento ammesso a contributo. A tale fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede anche a tutti gli adempimenti necessari, comprese la concessione e l'erogazione della quota dei contributi a carico della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, anticipando le relative somme, che verranno rimborsate trimestralmente sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, anche ai fini delle occorrenti variazioni di bilancio.

4. Per l'istruttoria delle domande di agevolazione avanzate ai sensi della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o le regioni, ciascuno per la parte di propria competenza, possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, degli istituti abilitati al credito a medio termine. Gli oneri derivanti

dalla stipula delle convenzioni gravano sulle somme conferite dalla presente legge al fondo di cui all'articolo 43. Le predette convenzioni sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.

5. L'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato è soppresso. Alle relative operazioni di liquidazione provvede il Ministro del tesoro con le modalità di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive integrazioni.

Art. 41.

(Contrattazione programmata)

1. Le deliberazioni assunte dal CIPI in sede di approvazione dei contratti di programma a cui partecipino piccole imprese e loro consorzi operanti nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio possono riguardare anche iniziative che prevedano agevolazioni ai sensi della presente legge, la cui concessione ed erogazione va correlata all'attuazione del piano progettuale.

Art. 42.

(Comando di personale)

1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, in attesa della revisione degli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiedere ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici anche economici, il comando del personale occorrente fino ad un massimo di quindici unità facendone indicazione nominativa. Le spese relative a detto personale restano a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di appartenenza.

CAPO XI.

COPERTURA FINANZIARIA

Art. 43.

*(Assegnazione fondi
e copertura finanziaria)*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9, 10, 13, 22, 27, 33 e 38 gravano sul fondo rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, ai sensi dei predetti articoli e per le finalità ivi previste, è integrato di complessive lire 1.514 miliardi nel triennio 1991-1993, di cui 128 miliardi nel 1991, 663 miliardi nel 1992 e 723 miliardi nel 1993, nonchè di lire 22 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 1997.

2. All'onere derivante dal comma 1 nel triennio 1991-1993 si provvede:

a) quanto a lire 128 miliardi nel 1991, 603 miliardi nel 1992 e 653 miliardi nel 1993 tramite corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori»;

b) quanto a lire 60 miliardi nel 1992 e 70 miliardi nel 1993 tramite riduzione di pari importo del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli anni 1992 e 1993, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, può provvedere all'eventuale modifica della ripartizione delle somme conferite per le finalità di cui agli articoli

richiamati al comma 1 tenuto conto delle disponibilità e dei fabbisogni per i relativi interventi.

4. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori».

5. Per gli interventi previsti dagli articoli di cui al comma 1 è altresì autorizzata, fino a un massimo di lire 300 miliardi per il triennio 1991-1993, l'utilizzazione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, finalizzata alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 15 della legge medesima. Le disponibilità della riserva di cui al comma terzo dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, non utilizzate in ciascun esercizio dalle piccole imprese industriali, vengono destinate nell'esercizio successivo all'attuazione degli interventi di cui al presente comma.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce con proprio decreto le somme di cui al comma 5 fra gli interventi previsti al medesimo comma.

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 25 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori».

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.